



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 3605 / 2025

Responsabile del procedimento: RANIERI MARIA

Oggetto: **OGGETTO: PRATICA N. 02405780277-14042025-1919DITTA: RE ALDO S.R.L. (C.F.02405780277)SEDE LEGALE : VIA DELL'ARTIGIANATO 18 30020 TEGLIO VENETO VESEDE IMPIANTO: VIA DELL'ARTIGIANATO 14 30025 TEGLIO VENETO VE.**

MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152.06 E DEGLI ARTT. 22 - 23 E 24 DELLA L.R. 3/2000

Il dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29/09/2025, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

- x la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- ii il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- iii il D.M. n. 69 del 28.03.2018 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006;
- iv il DM n. 127 del 28.06.2024 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006";
- v il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vi il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";
- vii il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- viii la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- ix la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" e le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti";

- x la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xi la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xii la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xiii la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xiv la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xv le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Richiamati:

- i l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- ii la D.G.R.V. 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iii l’allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- iv l’articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Richiamati:

- i il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”;
- ii l’art. 269 che disciplina “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”
- iii il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»”;

Richiamati:

- i il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii la L.R. n. 12 del 27.05.2024 " Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), valutazione di impatto ambientale (Via), valutazione d'incidenza ambientale (Vinca) e autorizzazione integrata ambientale (Aia);

- iii il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;
- iv il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- v il decreto direttoriale n. 15/2025 "Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento."

Visto che

- i. con prot. n. 63675 del 19.10.2009 è stato rilasciato il decreto di Approvazione progetto per la realizzazione dell'impianto situato in Via dell'Artigianato n. 14 in Comune di Teglio Veneto (VE) per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi previste nell'allegato C del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269;
- ii. con decreto della Provincia di Venezia n. 967 del 9.01.2009 la ditta è stata esclusa dall'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, con prescrizioni;
- iii. con provvedimento prot. n. 91808 del 01.12.2011 la Provincia di Venezia ha autorizzato la ditta RE VITTORINO & ALDO Snc con sede legale in via Trieste n. 39, Fossalta di Portogruaro (VE) all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in via dell'Artigianato n. 14 - Teglio Veneto (VE);
- iv. con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013 la Provincia di Venezia ha volturato l'autorizzazione in capo alla ditta RE ALDO & C. Sas ed è stata variata la sede legale della ditta in via Dell'Artigianato n. 18 a Teglio Veneto (VE);
- v. con provvedimento prot. n. 69374 del 21.08.2014 è stata modificata l'autorizzazione prot. 91808 del 01.12.2011 rilasciata ai sensi dell'art. 208 e art. 269 del D.Lgs. 152/06 alla ditta RE VITTORINO & ALDO Snc, volturata alla ditta RE ALDO & C. S.A.S. (P.IVA 02405780277) con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013, per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in via dell'Artigianato n. 14 a Teglio Veneto (VE) e sede legale in via dell'Artigianato n. 18 a Teglio Veneto (VE);
- vi. con provvedimento prot. n. 36452 del 04.06.2019 è stata volturata a favore della ditta RE ALDO SRL (P. IVA 02405780277), con sede legale in Via dell'Artigianato 18 30020 TEGLIO VENETO VE, la titolarità del provvedimento prot. n. 91808 del 01.12.2011, poi volturato alla ditta Re Aldo & C. SAS con provvedimento prot. n. 94451 del 30.10.2013 ed infine modificato con provvedimento prot. n. 69374 del 21.08.2014 di autorizzazione all'esercizio per lo svolgimento delle operazioni previste dagli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- vii. con determina n. 1594, prot. n. 37426 del 15.07.2021, la ditta RE ALDO SRL stata autorizzata all'esercizio ai sensi dell'artt. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, a conclusione dell'iter di approvazione dell'istanza di rinnovo acquisita in data 25.03.2019 con nota prot. n. 21496.

Visto che

- i. con prot. n. 25933 del 18.04.2025 la Ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente, consistente in:
 - rinuncia a ricevere il codice EER 010102;
 - inserimento attività R5 per i codici EER 191209 e 010409;
 - inserimento attività R12 accorpamento;
 - inserimento attività R12 omogeneizzazione;
 - adeguamento al DM. n. 127/2024;
 - cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs.n.152/2006, adeguandosi alla scheda standard pubblicata da Arpav UECCR con denominazione I1_rev03 "sabbia" e I2_rev02 "materiale drenante";

- modifica del layout organizzativo dell'impianto;
- ridefinizione delle quantità massime stoccabili di rifiuti.

allegando alla richiesta alcuni elaborati tecnici;

- ii. in data 30.04.2025, sono state presentati ulteriori documenti integrativi, acquisiti al prot. n. 28214;

Visto che:

- i con prot. n. 30403 del 09.05.2025 è stata comunicata alla ditta l'incompletezza della documentazione presentata, al fine di avviare l'istruttoria per il rilascio dell'approvazione del progetto presentato;
- ii in data 26.05.2025, acquisita agli atti con prot. n. 35297, la ditta ha completato la documentazione tecnica necessaria all'avvio dell'istruttoria;
- iii con prot. n. 36452 del 28.05.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi, con contestuale indizione della conferenza dei servizi, di cui è stata convocata la prima riunione in data 23.06.2025 per la valutazione del progetto presentato;
- iv con prot. n. 46428 del 08.07.2025 è stato trasmesso il verbale prot. n. 46301 del 08.07.2025 della riunione del 23.06.2025 chiedendo alla ditta la documentazione integrativa come da verbale ed il parere conclusivo agli Enti interessati nei successivi 20 giorni;
- v con nota acquisita al prot. n. 53370 del 06.08.2025 la ditta ha inviato la documentazione richiesta;
- vi con nota prot. n. 40803 del 16.06.2025 è stato acquisito il parere EoW da parte di ARPAV UECCR;
- vii in data 08/08/2025 è stato acquisito al prot. n. 54376 il parere favorevole del Comune di Teglio Veneto con prescrizione riguardante la conformità dell'altezza dei muri di contenimento in conformità a quanto disposto dall'art. 3.2.11 del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.);
- viii con nota prot. n. 64172 del 18.09.2025 è stato acquisito il contributo istruttorio da parte di ARPAV USACE nel quale, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza e le relative integrazioni, comunica che non sussistono ulteriori elementi tecnici di rilievo e chiede all'Autorità competente di aggiornare la prescrizione n. 74 della Determina 1594/2024 prevedendo la bagnatura dei cumuli di rifiuti e anche di EoW che possono originare emissioni diffuse di tipo polverulento e di fissare specifiche prescrizioni riguardo:
 - la registrazione delle non conformità;
 - l'uso promiscuo dell'area "EoW inerti";
 - alla corretta separazione tra le varie tipologie di lotti con le modalità descritte nei documenti;

Dato atto che:

- i con prot. n. 25933 del 18.04.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Modulo compilato di identificazione del P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;
- ii con nota prot. n. 29466 del 06.05.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;
- iii nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;
- iv non è pervenuta alcuna risposta nel termine indicato, pertanto la dichiarazione verrà valutata conforme;

Rilevato che:

- i in data 26.05.2025 è stata acquisita al prot. n. 35297 la comunicazione da parte della ditta di aver avviato in data 22 maggio 2025 il procedimento di Pre-Verifica di VIA per il progetto adeguamento al decreto 127/2024 con modifiche;
- ii con nota prot. n. 49053 del 18.07.2025 il Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale ha trasmesso alla ditta la comunicazione esito della valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, concludendo che le modifiche proposte non

necessitino di una procedura di verifica di VIA in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 67659510, appendice n. 111673202, con decorrenza dal 19.10.2009, scadenza il 18.10.2029 e validità fino al 18.10.2031 e dalla polizza RCI n. 75698688 emessa da Allianz S.p.A.;

Dato atto che la Ditta è in possesso di certificazioni ambientali ISO 14001 e ISO 9001 rilasciate il 15.04.2019 e con scadenza il 14.04.2028;

Visto che con nota prot. n. 76410 del 11.12.2009 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico della gestione dell'impianto;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 25933 del 18.04.2025;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 03.01.2026, risulta rispettato;

DETERMINA

- 1 La ditta RE ALDO S.r.l. (C.F. 02405780277), con sede legale in Via dell'Artigianato 18 30020 TEGLIO VENETO VE, è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-25-26 della L. R. 3/2000 alla realizzazione del progetto di modifica e adeguamento al DM n. 127/2024 e all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via Dell'Artigianato 14, Teglio Veneto - VE, secondo il progetto presentato con nota acquisita al prot. n. 25933 del 18.04.2025 e alle successive integrazioni citate in premessa, relativamente agli interventi di cui al successivo punto 8, nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
- 2 L'autorizzazione det. n. 1594, prot. n. 37426 del 15/07/2021 è sostituita dal presente provvedimento.
- 3 Il presente provvedimento ha validità **fino al 18.10.2029** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
- 4 Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.

Garanzie finanziarie

- 5 La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.

- 6 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e le quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
- 7 **Entro il 30esimo giorno** successivo ad ogni rinnovo della certificazione ISO 14001, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione copia della certificazione medesima. Dovrà essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 14001 per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tal caso, **entro 3 mesi** le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate, e nel frattempo i quantitativi di rifiuti stoccati dovranno essere ridotti nei limiti coperti dal massimale garantito.

RIFIUTI

- 8 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R5: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento:

- o di prodotti conformi al DM n. 127/2024;
- o di prodotti conformi alle schede standard di Arpav UECCR in allegato;
- o della cessazione della qualifica di rifiuto del EER 170302, in conformità al DM n.69/2018.

R12^A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;

D15: deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 9 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria sono quelle individuate nella tabella 1a allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
- 10 La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi, in fase di trattamento e/o prodotti, in attesa di Dichiarazione di Conformità che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto), non può superare le **5.495 tonnellate**, secondo le suddivisioni di cui alla tabella 1b allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto 23.
- 11 La **potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti** per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **800 ton/giorno**, e le **211.200 ton/anno**. Per quanto riguarda l'attività di stoccaggio in **D15 dei rifiuti prodotti**, la potenzialità massima è di **0,5 ton/giorno** con **5 mc massimi stoccabili**.
- 12 Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui al punto successivo, nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.
- 13 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare 4 metri.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 –ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

- 14 Le tipologie di rifiuti indicate nella tabella 1c allegata che cessano la qualifica di rifiuto in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 devono rispettare le prescrizioni riportate **nel parere** e nelle **allegate schede di Arpav UECCR** denominate **I1_Rev.03** e **I2_Rev.03**.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n.127/2024

- 15 Le tipologie di rifiuti indicate nella tabella allegata cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, essendo l'aggregato recuperato conforme alle operazioni, agli usi e alle norme tecniche indicati nel DM.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n.69/2018

- 16 L'operazione di recupero R5 del EER 170302 dovrà rispettare le disposizioni del DM n.69/2018.
- 17 Per il rifiuto CER 170302 la dichiarazione di conformità dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM n.69/2018.

Prescrizioni End of Waste

- 18 Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di *End of Waste* (EoW) aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel parere e nelle schede di cui ai punti precedenti. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- 19 Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, che devono essere separati fisicamente e ben identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 20 Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
- 21 In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
- 22 Ai fini della commercializzazione, ove previsto dal Regolamento 305/2011, i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marchiatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
- 23 Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le EoW prodotte deve rispettare quanto riportato nel parere di Arpav è comunque subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti. Dovrà essere comunicato a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia il superamento di tale termine, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento, nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non far rientrare il lotto nelle previsioni di cui al punto successivo.
- 24 L'uso promiscuo dell'area "EoW" inerti dovrà essere regolamentato secondo la procedura indicata in relazione tecnica, in modo da poter in ogni istante definire la tipologia di materiale presente nelle due superfici destinate a stoccare il materiale in attesa di analisi di conformità e quello già analizzato.
- 25 Restano sottoposti al regime dei rifiuti le EoW ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
- 26 Il Sistema di gestione utilizzato è quello relativo alle certificazioni ISO 14001 e ISO 9001 di cui l'azienda è in possesso.
- 27 In caso di mancato rinnovo delle certificazioni di cui al punto precedente, **entro 30 giorni** dovrà essere comunicato il sistema di gestione interno adottato in sostituzione del precedente, i cui contenuti devono essere conformi a quanto valutato in riferimento alla tracciabilità dei flussi. Dovranno altresì essere trasmesse a questa Amministrazione e all'ARPAV – DAP VE e Osservatorio Regionale sui rifiuti le procedure adottate.

- 28 Copia della procedura del Sistema di Gestione deve essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.
- 29 La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) di cui al Reg. 305/2011.
- 30 Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni operazioni

- 31 L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il codice EER di ingresso.
- 32 L'operazione di recupero R12^{OM}, consistente nella Omogeneizzazione, è consentita per i rifiuti in ingresso all'impianto, identificati con codici EER 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904 da sottoporre a trattamento [R5] presso l'impianto medesimo.
- 33 Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
- 34 Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

- 35 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
- 36 L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniquale volta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 37 La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
- 38 I rifiuti in ingresso identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.

- 39 E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012.
- 40 Qualora siano rinvenuti frammenti di materiali contenenti amianto (MCA), una volta confermata la presenza di amianto, il rifiuto dovrà essere considerato non conforme e gestito con le modalità di cui al punto 73. Il confezionamento dovrà essere effettuato a norma ai sensi della D.C.I 27.07.84 previo Piano di Lavoro approvato dal servizio SPISAL competente per territorio, ed il trasporto dovrà essere effettuato solo da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto di rifiuti pericolosi contenenti amianto.
- 41 Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
- 42 I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
- 43 I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 44 Per il codice EER 170508 Deve essere verificato in ingresso l'eventuale presenza di amianto, che può essere insito nella struttura della roccia (pietrisco amiantifero) e/o presente nella frazione fine del rifiuto, a causa di una frammentazione della stessa, o apportato da altre fonti di contaminazione. L'attività di recupero è vincolata alla totale assenza di amianto, sia artificiale che naturale, sia sotto forma di frammenti che di fibre. Qualora siano accorpati diversi lotti, il rifiuto in ingresso deve essere sottoposto ad analisi per il test di cessione (limiti e metodica di cui all'Allegato 3 del DM 05.02.98), per cantiere di provenienza e per lotti omogenei.

Prescrizioni rifiuti prodotti

- 45 I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) e/o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 20, sono riportati nella tabella 1b allegata alla presente determina. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui sopra, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo autorizzato. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.
- 46 I rifiuti in uscita caratterizzati da codice EER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
- 47 Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 48 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

- 49 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 50 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 51 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 52 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
- 53 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 54 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 55 Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice EER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 56 Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 50 cm inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.
- 57 I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
- 58 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 59 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 60 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 61 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 62 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni** (*valutare*); nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Emissioni diffuse

- 63 Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, così come stabilito dall'art. 269, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta dovrà garantire che:
- a) sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - b) nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti e di EoW che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
 - c) i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - d) tutte le operazioni manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al presente punto dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione.

Scarichi

- 64 La Ditta è autorizzata allo scarico di acque meteoriche di dilavamento prodotte dal dilavamento dei piazzali a servizio dell'attività di recupero rifiuti nella fognatura mista, non recapitante ad impianto di depurazione, nel rispetto dei limiti dettati dalla colonna "scarico in acque superficiali" della Tabella 1 dell'Allegato B alle norme tecniche di attuazione del PTA approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Veneto del 5.11.2009 e s.m.i., come da atto di assenso e relative prescrizioni di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., acquisito agli atti con prot. n. 29401 del 12.06.2020 e in allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Prescrizioni generali

- 65 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 66 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 67 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 68 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 69 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 70 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
- 71 La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 72 Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di

trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.

- 73 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati. Le non conformità dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione per eventuali controlli.
- 74 La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 75 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 76 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 77 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 78 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 79 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Teglio Veneto (VE) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 80 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 81 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 82 Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 83 Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR n.151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
- 84 E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.

- 85 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 86 Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta Re Aldo srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di Teglio Veneto, all'Ulss 4 Veneto Orientale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente